

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33066 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 16/06/2017

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ASTI nel proc. c/:

- MARENCO FELICE, n. 27/08/1962 ad Alba

avverso la sentenza del tribunale di ASTI in data 24/03/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Corasaniti, che ha chiesto accogliersi il ricorso del P.M., in subordine rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite;

udite, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. M. Anetrini, che ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'irricevibilità della memoria trasmessa a mezzo PEC dal P.M. ricorrente; chiede, in via principale, dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M. e, in subordine, si associa alla richiesta subordinata del P.G. di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24.03.2016, depositata in data 8.06.2016, il tribunale di Asti assolveva il Marengo dal reato di cui all'art. 256, co. 1, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, per aver, senza autorizzazione, recuperato residui da demolizione, costituenti rifiuti non pericolosi, utilizzandoli per realizzare un terrapieno su un fondo censito al catasto al fgl. 10, p.lla 406, in relazione a fatti commessi in epoca anteriore e prossima al 12.11.2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ASTI deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., per violazione e falsa applicazione dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza poiché, sostiene il PM ricorrente, il tribunale ha ritenuto non individuabile con ragionevole precisione il *tempus* di commissione del reato in contestazione, ma, anziché dare prevalenza alla causa estintiva, ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto; richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene sussistere l'interesse all'impugnazione del PM in consimili ipotesi (pur a fronte di giurisprudenza di segno diverso di cui il ricorrente da peraltro atto nell'impugnazione), sostiene il PM ricorrente che le ragioni giuridiche addotte dal giudice per pervenire ad esito assolutorio non sono condivisibili per due ordini di ragioni: a) anzitutto, perché l'affermazione che l'utilizzo dei residui di demolizione non costituisca un recupero contrasterebbe con la disciplina vigente, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cui vengono richiamate plurime decisioni, nonché in base all'interpretazione della stessa CGUE (di cui si richiama la sentenza 7.03.2013, in causa C-358/11, in cui la Corte del Lussemburgo ha sostenuto che un'operazione di recupero consente di trasformare un oggetto in un prodotto utilizzabile e, dall'altro, ha inquadrato la vicenda nell'ambito delle operazioni di recupero anche se si era in presenza di un semplice riutilizzo della cosa); in altri termini, per aversi recupero penalmente rilevante non solo non è necessaria la trasformazione del rifiuto nel corso di apposito processo, ma è sufficiente anche il suo mero utilizzo con modalità del tutto differenti da quelle con cui il materiale viene impiegato prima di trasformarsi in rifiuto e, nel caso in esame, i residui da demolizione non sono stati utilizzati come materiale da costruzione, in conformità della funzione originaria del prodotto, ma

come terra per riempire un avvallamento di terreno; b) in secondo luogo, censurabile in diritto è quanto sostenuto dal giudice laddove, richiamandosi alla giurisprudenza che esclude la configurabilità del reato nei casi di assoluta occasionalità, non tiene conto del fatto che detta occasionalità va esclusa qualora risulti una minima organizzazione dell'attività, con particolare riferimento ad operazioni di raccolta, raggruppamento o cernita di rifiuti; la stessa espressione utilizzata in sentenza ("non pare") sarebbe indice della mancanza di prova certa della esistenza della condizione derogatoria, quindi non si giustificava l'assoluzione nel merito laddove era preferibile quella per prescrizione; in ogni caso, si osserva, il fatto sarebbe comunque riconducibile al co. 2 dell'art. 256, cit., in quanto il riutilizzo di residui da demolizione per realizzare un terrapieno integra indubbiamente una condotta di abbandono. Chiede, pertanto, che in accoglimento del ricorso, la sentenza venga annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Con memoria trasmessa a mezzo PEC presso la Cancelleria di questa Corte in data 16.03.2017, il PM ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, indicando ulteriore giurisprudenza di questa Corte a sostegno della tesi prospettata.

4. Con memoria trasmessa a mezzo del servizio postale in data 11.05.2017, non pervenuta a questo Collegio e pertanto depositata all'udienza pubblica del 16.06.2017, la difesa dell'imputato ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso del PM per carenza di interesse concreto all'impugnazione, ex art. 568, co. 4, e 591, co. 1, lett. a), c.p.p.; in subordine rimettersi alle Sezioni Unite il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso pur essendo corretta giuridicamente la censura del P.M., è tuttavia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Ed invero, premessa la inammissibilità della memoria trasmessa a mezzo PEC da parte del P.M. ricorrente (Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016 - dep. 17/11/2016, Cacciatore, Rv. 268192), pacifico è nella giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo: Sez. 3, sentenza n. 1945 del 2017, ric. Parisi + 1, non massimata), che l'utilizzo di rifiuti derivanti da opere di demolizione costituisce operazione di recupero soggetto alla disciplina dettata dal d. lgs. n. 152 del 2006, senza che sia necessaria la trasformazione dei materiali nel corso di apposito processo.

7. Rileva, tuttavia, il Collegio che il termine di prescrizione massima, per come prospettato dallo stesso P.M. ricorrente, doveva ritenersi – pur a fronte della diversa indicazione della data nel capo di imputazione – interamente decorso alla data della sentenza impugnata, per effetto del principio, richiamato dal giudice in sentenza, secondo cui quando ricorra una causa estintiva del reato e vi è incertezza sulla data della consumazione del reato stesso, il dubbio va risolto in senso favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 4695 del 24/01/1994 - dep. 23/04/1994, Liaci, Rv. 1974920).

8. Tanto premesso, alla luce del resto della stessa richiesta del P.M. ricorrente di annullarsi la sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, trova allora applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in presenza, già al momento della pronuncia della sentenza, di una causa estintiva del reato (nel caso di specie, prescrizione del reato), salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla dichiarazione della causa di estinzione del reato rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile, quale potrebbe essere lo svolgimento e l'esito di un procedimento disciplinare per gli stessi fatti (Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010 - dep. 03/08/2010, P.G. in proc. Mangiafico, Rv. 247971). Soluzione, questa, che pare preferibile a quella, prospettata in altre pronunce pur richiamate dal P.M., in quanto maggiormente aderente a quanto autorevolmente sostenuto da questa Corte a Sezioni Unite.

Sul punto, infatti, si è affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093).

Nel caso in esame, pur essendo dalla violazione della legge penale derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare, difetterebbe comunque la seconda

condizione, poiché mancherebbe (proprio per l'esito terminativo della sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato) un nuovo giudizio nel quale possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il P.M. ricorrente.

Il ricorso del P.M. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

9. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 giugno 2017

Il Consigliere Estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Giovanni Amoroso

